

REGIONE
ABRUZZO



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 4

**RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
CORPI VEICOLI TERRESTRI
AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

DEFINIZIONI

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Nel testo che segue si intendono:

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Coassicurazione:** il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Legge:** Il D. Lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
- per **Regolamento:** il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per **Impresa o Società o Compagnia:** l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
- per **Delegataria:** l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;
- per **Coassicuratrice:** la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
- per **Contraente:** la REGIONE ABRUZZO
- per **Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
- per **Broker:** il soggetto incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
- per **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- per **Conducente:** la persona fisica alla guida del veicolo;
- per **Tariffa:** la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **Scoperto:** l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Franchigia:** l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per **Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per **Ebbrezza:** uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per **Attestazione sullo stato del rischio:** il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

(valide per tutte le sezioni)

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 90 giorni** dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza.

I premi devono essere pagati al Broker, alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che qualora il pagamento dei premi venga fatto tramite il Broker, tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 3 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza utile. Tale facoltà deve essere esercitata mediante PEC e/o lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un **preavviso di almeno 120 giorni** rispetto alle predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto. Nel caso di recesso anticipato, la Società è tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo art. 11.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO; RECESSO ANNUALE

Il contratto ha la durata di **36 mesi** con decorrenza indicata nel frontespizio.

Il premio verrà corrisposto con rateazione annuale.

Alla sua naturale scadenza è facoltà dell'Ente, qualora ne ricorrano i presupposti, rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi; è comunque facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante lettera raccomandata e/o nota PEC.

È inoltre facoltà della Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Il Contraente si riserva la facoltà di far decorrere la polizza dalla data indicata in frontespizio, anche sulla base del provvedimento che dispone l'aggiudicazione definitiva ancorchè non efficace, in quanto soggetta alle verifiche di legge e sottoposta a condizione risolutiva.

Art. 5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro

La denuncia del sinistro può essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") o su altro modulo, purché sia sottoscritto dalle parti e contenga tutte contenere le informazioni indispensabili per una chiara rappresentazione della circostanza del sinistro.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 5 BIS - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati; in tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante nota PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 5 TER - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante nota PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

ART. 5 QUATER - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante nota PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alla Legge, al Regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti alla presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio Contraente o l'Assicurato.

Art. 8 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, telex, e-mail, PEC e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato, o l'Ente Contraente, hanno conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - IMPOSTE

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascuna pratica le seguenti informazioni:

- a) data evento;
- b) targa veicolo assicurato
- c) estremi controparte;
- d) tipologia di sinistro
- e) importo riservato;
- f) importo liquidato.

Si precisa in proposito che:

- i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del broker;

- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 12 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

Relativamente alla Sezione 1) come da lettera E delle "Condizioni Aggiuntive".

Relativamente alla Sezione 2) come da Lettera E delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Art. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell'importo complessivo.

Art. 15 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza della Società Mediass SpA (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio della pec stessa.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

ART. 15 BIS - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento della nota PEC. del telex o del

telex o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.

È data facoltà all'assicurato di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dal libro matricola dei mezzi assicurati, previa restituzione del certificato e del contrassegno di assicurazione in originale. In tal caso, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24.00 del giorno di restituzione dei predetti documenti. I mezzi potranno essere reinseriti in garanzia in qualsiasi momento con effetto dalle ore 24.00 del giorno della richiesta (se il giorno lavorativo e a patto che la richiesta pervenga entro le ore 12.00). Per i mezzi esclusi e successivamente reinclusi, verrà pertanto computato il premio relativo ai soli periodi di efficacia della copertura assicurativa, con conguaglio in sede di regolazione.

Art. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere regolate tra la Società e il Contraente entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 17 – VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA - A.T.I. (ove applicabile)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale; il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla MEDIASS S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla MEDIASS S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 1
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre altresì:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- la responsabilità per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o ancora da autisti dotati di regolare patente di guida, in rapporto con la Contraente con regolare contratto di collaborazione e/o altra forma a norma di legge;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3 - CESSAZIONE DI RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA

Per TUTTI I MEZZI - € 25.000.000,00 UNICO
--

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 9/bis.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati sui mezzi dell'Ente a qualsiasi titolo.

Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'elenco dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 7), elenco aggiornato al 08.04.2024.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 08.04.2024 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

ART. 7 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da elenco veicoli allegato (**ALLEGATO VEICOLI**).

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.

Tutte le "Condizioni Speciali" di cui alla Sezione 2 della presente polizza, che non sono automaticamente operanti, si intendono comprese solo se è espressamente indicato un valore assicurato CVT nell'apposita colonna di cui all'allegato veicoli.

ART. 8 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 – TARIFFE APPLICABILI

A. TARIFFA BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, così come prevista dalla normativa vigente.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B. TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

C. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Se la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

D. TARIFFA FISSA

Se la presente assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa.

ART. - 9/bis

Applicazione di tariffa:

1. Bonus/Malus per tutte le autovetture;
2. Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori, motocicli e motocarri
3. tariffa fissa per tutti gli altri veicoli (a titolo esemplificativo e non limitativo autocarri, autoambulanze, autoveicoli ad uso speciale in genere)

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

sempre operanti

(sotto limiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, escluse le cose in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del Codice Civile;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) del Contraente o Società proprietaria o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo;

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- 2) del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

G) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve essere estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta e la fermata.

H) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M) VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle / carrozzine elettriche in genere durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

N) GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

O) SOCCORSO STRADALE - TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO - (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE)

Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

P) AUTO SOSTITUTIVA

Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo.

Il rimborso avrà seguito solo per i giorni di fermo tecnico e comunque non oltre 10 giorni complessivi di noleggio, con il massimo per sinistro di € 750,00 ed un limite annuo per tale garanzia non superiore a € 5.000,00; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.

SEZIONE 2

CONDIZIONI SPECIALI

**(operanti su tutti i mezzi per i quali è indicato un valore CVT nell'Elenco Veicoli)
(sotto limiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)**

A) GARANZIE INCENDIO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti all'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contraente e dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti all'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

È previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

C) DANNI DA SCASSO (estensione sempre compresa ove operante la garanzia "furto" – Lettera B)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

D) DANNI DA EVENTI SOCIO – POLITICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

E) DANNI DA EVENTI NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;

- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali,
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

F) ROTTURA CRISTALLI (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE)

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

G) KASKO (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE)

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e non, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che possa competere, ai sensi dell'Art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di **€ 15.000,00** per sinistro.

La garanzia copre inoltre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

In caso di "danno parziale", la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte solo per le parti cosiddette "non usurabili", senza tenere conto del degrado d'uso. L'ammontare del danno parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

(sotto limiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e franchigie)

1. Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

2. Onorari dei periti

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

3. Parcheggio e custodia

L'impresa assume a proprio carico, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA PRESENTE SEZIONE 2

A) ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa adeguerà le somme assicurate in base all'elenco che la Contraente trasmetterà alla Compagnia, nel quale potranno essere completamente azzerati alcuni valori oppure adeguati in relazione alle disposizioni fornite dal Contraente.

Il base a quanto sopra l'Impresa determinerà il nuovo premio.

B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata sulla rivista Eurotax o, in caso di mancata quotazione, quotazione non disponibile o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione determinata con le modalità di cui al precedente punto A) –"Adeguamento delle somme assicurate".

Agli apparecchi ed agli accessori è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo e/o mezzo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In caso di danno parziale che colpisca il mezzo assicurato non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del mezzo.

In caso di danno totale l'Impresa indennizza il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei rischi di cui alla sezione 2 è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività da terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto alla lettera G) – Danni da Inquinamento – afferenti alle Condizioni Aggiuntive di cui alle C.G.A. della Sezione 1).

C - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo – Recupero delle cose rubate

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

D - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Legge Civile.

E - Rinuncia al diritto di rivalsa

La società assicuratrice in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 CC) nei confronti delle persone della cui opera il contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SPECIFICHE RELATIVE ALLE SEZIONI 1), 2)
(con riferimento all'elenco veicoli" di cui all'art. 7 – Mezzi da Assicurare – delle C.G.A, Sez. 1)

NOTA BENE

1. Il parco mezzi dell'Ente così come descritto nell'allegato di cui sopra, è aggiornato al 08.04.2024 e potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.
Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione così come rappresentata al 08.04.2024
2. La Società affidataria della presente polizza a Libro Matricola si impegna inoltre, alle medesime condizioni offerte in sede di gara d'appalto e dietro espressa richiesta, a trasferire una parte dei certificati di polizza su ulteriore polizza cumulativa in parallelo, intestata a: APC - Agenzia Regionale di Protezione Civile - Via Salaria Antica Est – 67100 L'Aquila CF: 93112080663.

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art. 1 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Sez. 1 Cond. Agg.)	€ 2.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Ripristino Airbaig (Lettera H Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro del veicolo (Lettera I Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Rischio statico per rimorchi (Lettera L Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	La somma assicurata	Nessuno
Veicolo per trasporto di persone diversamente abili (Lettera M Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	La somma assicurata	Nessuno
Garanzia traino (Lettera N Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	La somma assicurata	Nessuno
Soccorso stradale traino e recupero del mezzo (Lettera O Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	Max. € 500,00= per sinistro	Nessuno
Auto sostitutiva (Lettera P Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	Max. € 750,00= per sinistro con il limite annuo di € 5.000,00	
Incendio (Lettera A Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Furto totale e parziale (Lettera B Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 5% del danno
Danni da scasso (Lettera C Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata per la garanzia furto	Scoperto 5% del danno
Eventi Sociopolitici (Lettera D Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Eventi atmosferici (Lettera E Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Rottura cristalli (Lettera F Sez. 2 Cond. Speciali)	€ 500,00= per sinistro	Scoperto 5% del danno
Kasko (Lettera G Sez. 2 Cond. Speciali)	Max. € 15.000,00= per sinistro	Scoperto 20% con il minimo di € 500,00
Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica (Art. 1 Cond. Aggiuntive)	Spese immatricolazione max. € 1.000,00 per sinistro Tassa automobilistica max. 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto	Nessuno
Onorari dei periti (Art. 2 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000,00 per sinistro	Nessuno
Parcheggio e custodia (Art. 3 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuna

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Legge Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

- Art. 3 (Norme che regolano l'Assicurazione) Recesso per sinistro
- Art. 4 (Norme che regolano l'Assicurazione) Durata del contratto – recesso annuale
- Art. 7 (Norme che regolano l'Assicurazione) Rinvio alle norme di Legge - Foro competente
- Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione) Forma delle comunicazioni

CONTRAENTE/ASSICURATO

ALLEGATO VEICOLI REGIONE ABRUZZO ANNO 2024

N.	TARGA	TIPO AUTOVETTURA	VALORE CVT
1	AA065JR	FURGONE ANTONELLI FIAT DUCATO	500,00 €
2	AB436Y	TRATTRICE AGRICOLA GOMM CARRARO 236121	810,00 €
3	AC53975	RIMORCHIO IDROVORA	
4	AC53976	RIMORCHIO IDROVORA	
5	AC53977	RIMORCHIO IDROVORA	
6	AC53978	RIMORCHIO IDROVORA	
7	AD47750	SERVIZI IGENICI	
8	AD47751	SERVIZI IGENICI	
9	AD47752	SERVIZI IGENICI	
10	AD47753	SERVIZI IGENICI	
11	AD47754	SERVIZI IGENICI	
12	AD47755	CUCINA MOBILE	
13	AD47832	SERVIZIO DOCCE	
14	AD47833	SERVIZIO DOCCE	
15	AD47834	SERVIZIO DOCCE	
16	AD48007	UFFICIO MOBILE	
17	AD48008	AMBULATORIO MOBILE	
18	AD48047	SERVIZI IGENICI PER DISABILI	
19	AD51911	RIMORCHIO IDROVORA	
20	AD51912	RIMORCHIO IDROVORA	
21	AD51913	RIMORCHIO IDROVORA	
22	AD51914	RIMORCHIO IDROVORA	
23	AE72536	RIMORCHIO IDROVORA	
24	AE72537	RIMORCHIO IDROVORA	
25	AE72538	RIMORCHIO IDROVORA	
26	AE72540	RIMORCHIO IDROVORA	
27	AE72541	RIMORCHIO IDROVORA	
28	AE72542	RIMORCHIO IDROVORA	
29	AG424C	SAME DEUTZ-FAH	699,34 €
30	AG617PR	TOYOTA CV 23	500,00 €
31	AGA598	TERNA GOMMATA	7.689,70 €
32	AGE470	MACCHINA OPERATR. SEMOVENTE	5.673,24 €
33	AH965J	RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE CAPRIOTTI	
34	AH966J	RIMORCHIO AGRICOLO RIBALTABILE CAPRIOTTI	
35	AJL936	SPARTINEVE FRESIA	111.537,00 €
36	AJZ365	BOBCAT S550	10.274,65 €
37	AL 309 X	TRATTRICE AGRICOLA	5.277,25 €
38	AQ016441	TRATTRICE AGRICOLA GOMM. FIAT GOTECH 60.66 DT	810,00 €
39	AQ014418	TRATTRICE AGRICOLA	500,00 €
40	AQ017728	TRATTRICE AGRICOLA	600,91 €
41	AQ280546	CAMION MERCEDES BENZ	1.377,00 €
42	AS899AN	CAMPER FORD TRANSIT	5.530,03 €
43	AX 327 VY	FIAT PUNTO 55 S	500,00 €
44	BA 600 M	TRATTRICE AGRICOLA	10.035,58 €
45	BC 300 LJ	CIROEN BERLINGO	585,74 €
46	BE 186 A	TRATTORE AGRICOLO NEW	9.539,27 €

47	BE194X	TRATTRICE AGRICOLA GOMM. CNH ITALIA	2.065,50 €
48	BH763N	TRATTRICE AGRICOLA GOMM. 0X00744MAEST20C	2.754,00 €
49	BJ 056 HV	TOYOTA RAV 4 2.0	900,00 €
50	BJ 057 HV	TOYOTA RAV 4 2.0	900,00 €
51	BK 408 BA	FIAT PUNTO 1.2 ELX	500,00 €
52	BK 409 BA	FIAT PUNTO 1.2 ELX	500,00 €
53	BS 293 RZ	MITSUBISHI L 200	8.262,00 €
54	BW 146 HG	SUZUKY	642,08 €
55	BY 462 LB	FIAT PUNTO 1.9 JTD	675,04 €
56	BY 464 LB	FIAT PUNTO 1.2	500,00 €
57	BY 481 LB	FIAT PANDA 1.1	500,00 €
58	BY 590 XV	FIAT PUNTO	900,00 €
59	CD 750 WB	NISSAN XT	1.298,87 €
60	CE 328 EV	TOYOTA PICK-UP	1.722,26 €
61	CH 041254	SAME EXPLORER 70 SPECIAL	503,64 €
62	CH045525	TRATTRICE AGRICOLA GOMM. CARRARO 225635	810,00 €
63	CH5944	RIMORCHIO AGRICOLO	
64	CJ 436 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
65	CJ 437 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
66	CJ 438 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
67	CJ 439 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
68	CJ 440 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
69	CJ 441 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
70	CJ 442 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
71	CJ 443 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
72	CJ 444 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
73	CJ 445 TE	MITSUBISHI 2,5 TDI	1.772,49 €
74	CJ 982 VL	FIAT PUNTO 1.4	803,73 €
75	CJ 983 VL	FIAT PUNTO 1.4	803,73 €
76	CJ 986 VL	FIAT STILO 1.9 JTD	911,36 €
77	CJ 987 VL	FIAT STILO 1.9 JTD	911,36 €
78	CL 126 WE	MITSUBISHI	1.894,47 €
79	CL 362 HN	MITSUBISHI TDI	1.894,47 €
80	CM 695 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
81	CM 696 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
82	CM 697 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
83	CM 698 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
84	CM 699 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
85	CM 700 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
86	CM 701 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
87	CM 702 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
88	CM 703 HG	NUOVA PANDA	574,09 €
89	CP 821 PH	MITSUBISCHI PICKUP	1.987,77 €
90	CP 822 PH	MITSUBISCHI PICKUP	1.987,77 €
91	CP 825 PH	MITSUBISHI PICKUP	1.987,77 €
92	CP 826 PH	MITSUBISHI PICKUP	1.987,77 €
93	CR 092 RY	FIAT PUNTO	1.070,91 €
94	CR 161 RY	FIAT PUNTO	1.070,91 €
95	CW 492 GJ	FIAT STILO 1.9 JTD	1.191,11 €
96	CW 493 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.291,70 €
97	CW 494 GJ	FIAT STILO 1.9 JTD	1.191,11 €
98	CW 495 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.291,70 €

99	CW 497 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.191,11 €
100	CW 498 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.291,70 €
101	CW 499 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.291,70 €
102	CW 500 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.291,70 €
103	CW 502 GJ	FIAT STILO 1.9 JTD	1.291,70 €
104	CW 503 GJ	FIAT PANDA 4X4	1.291,70 €
105	CW 596 BH	TOYOTA MO CO	23.259,19 €
106	CX 144 SP	FIAT STILO 1.9 JTD	1.255,27 €
107	CX 148 SP	FIAT STILO 1.9 JTD	1.255,82 €
108	CX 150 SP	FIAT NUOVA PANDA 1.3	1.090,76 €
109	CX 151 SP	FIAT STILO 1.9 JTD	1.255,82 €
110	CX 152 SP	FIAT STILO 1.9 JTD	1.255,82 €
111	CY 789 TV	FIAT PUNTO	1.316,75 €
112	CY 790 TV	FIAT PUNTO	1.110,20 €
113	CY 791 TV	FIAT PUNTO	1.316,75 €
114	CZ 209 KN	FIAT ULISSE	2.644,21 €
115	DA 464 CR	FIAT PANDA 4X4	1.442,39 €
116	DA 466CR	FIAT PANDA 4X4	1.442,39 €
117	DA 602 SB	FIAT DUCATO	36.551,77 €
118	DB 179 EC	FIAT PANDA 4X4	1.162,52 €
119	DB 181 EC	FIAT PANDA 4X4	1.442,39 €
120	DB 590 SK	FIAT PUNTO	1.285,08 €
121	DB 594 SK	FIAT PUNTO	1.285,08 €
122	DB 596 SK	FIAT PUNTO	1.285,08 €
123	DC 564 NF	FIAT STILO 1.9 JTD	1.631,21 €
124	DD 244 ZD	OPEL ZAFIRA	2.337,00 €
125	DD805 ZA	FIAT PANDA 4X4	4.213,62 €
126	DE 247 JN	FIAT PANDA 4X4	1.731,69 €
127	DG 169 BL	TOYOTA RAV 4	4.269,76 €
128	DJ 314 EA	FIAT PANDA	1.037,66 €
129	DJ 316 EA	FIAT PANDA	1.285,79 €
130	DJ 318 EA	FIAT PANDA	1.285,79 €
131	DJ 319 EA	FIAT PANDA	1.285,79 €
132	DJ 321 EA	FIAT PANDA	1.285,79 €
133	DK 887 VS	ALFA ROMEO 159	3.537,81 €
134	DL 275 TP	MITSUBISHI L 200	4.740,43 €
135	DL 276 TP	MITSUBISHI L 200	5.448,75 €
136	DL 277 TP	MITSUBISHI L 200	5.448,75 €
137	DL 278 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
138	DL 279 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
139	DL 280 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
140	DL 281 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
141	DL 282 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
142	DL 283 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
143	DL 284 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
144	DL 285 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
145	DL 286 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
146	DL 287 TP	MITSUBISHI L 200	5.533,17 €
147	DL 288 TP	MITSUBISHI L 200	5.454,71 €
148	DM 000 NM	FIAT PANDA	1.454,54 €
149	DM 001 NM	FIAT PANDA	1.454,54 €
150	DM 002 NM	FIAT PANDA	1.454,54 €

151	DM 003 NM	FIAT PANDA	1.454,54 €
152	DM 377 ST	MITSUBISHI L 200	5.502,91 €
153	DM 378 ST	MITSUBISHI L 200	5.502,91 €
154	DM 379 ST	MITSUBISHI L 200	€ 5.502,91
155	DM 380 ST	MITSUBISHI L 200	5.502,91 €
156	DM 381 ST	MITSUBISHI L 200	5.502,91 €
157	DM 403 EV	SUZUKY JIMMY	2.425,52 €
158	DM 984 NL	FIAT PANDA	1.152,94 €
159	DM 985 NL	FIAT PANDA	1.152,94 €
160	DM 986 NL	FIAT PANDA	1.152,94 €
161	DM 996 NL	FIAT PANDA 4X4	1.454,63 €
162	DM 998 NL	FIAT PANDA	1.454,63 €
163	DR 868 FF	FIAT PANDA	1.264,09 €
164	DS 244 MS	AUTOBUS	20.541,40 €
165	DS 389 KL	AUTOCARRO CABINATO IVECO	24.293,96 €
166	DS 840 EX	MOTORHOME	6.402,74 €
167	DS 950 RV	MERCEDES BENZ UNIMOG U 20	21.258,73 €
168	DS 951 RV	MERCEDES BENZ UNIMOG U 20	28.954,81 €
169	DT 578 PW	FIAT ULISSE	3.430,17 €
170	DW 091 GY	FIAT SEDICI	3.686,92 €
171	DX 486 CF	OPEL ZAFIRA ENJOY	4.231,14 €
172	DZ 874 JM	FIAT PANDA	2.483,06 €
173	EA 575 KY	FIAT PUNTO	1.652,40 €
174	EB 298 MX	FIAT NUOVA PANDA	2.520,88 €
175	EB 508 PP	FIAT PUNTO	2.944,44 €
176	EB 509 PP	FIAT PUNTO	2.944,44 €
177	EB 510 PP	FIAT PUNTO	2.944,44 €
178	EB 528 PP	FIAT BRAVO	3.714,84 €
179	EB 529 PP	FIAT BRAVO	3.714,84 €
180	EB 530 PP	FIAT BRAVO	3.714,84 €
181	EB 531 PP	FIAT BRAVO	3.714,84 €
182	ED 767 XJ	OPEL VIVARO	2.547,00 €
183	EL 269 EP	FIAT PUNTO	1.422,67 €
184	EM 142 KL	MITSUBISHI L 200	8.154,59 €
185	EM30490	MOTOCICLO	10.980,00 €
186	ER 688 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
187	ER 689 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
188	ER 690 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
189	ER 691 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
190	ER 692 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
191	ER 693 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
192	ER 694 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
193	ER 695 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
194	ER 696 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
195	ER 697 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
196	ER 698 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
197	ER 699 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
198	ER 700 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
199	ER 701 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
200	ER 702 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
201	ER 703 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
202	ER 704 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €

203	ER 705 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
204	ER 706 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
205	ER 707 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
206	ER 708 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
207	ER 709 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
208	ER 710 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
209	ER 711 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
210	ER 712 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
211	ER 713 KZ	TATA XENON 4X4	7.151,73 €
212	ES 312 FE	FIAT FREEMONT	5.094,90 €
213	ES 562 MH	FIAT SEDICI	5.232,60 €
214	ES 564 MH	FIAT SEDICI	5.232,60 €
215	ES 594 MH	FIAT SEDICI	6.124,89 €
216	ES 595 MH	FIAT SEDICI	5.232,60 €
217	ES 598 MH	FIAT SEDICI	5.232,60 €
218	ES58532	MOTO DUCATI	10.272,83 €
219	ES58533	MOTO DUCATI	10.272,83 €
220	ET 752 DG	FIAT SEDICI	7.151,73 €
221	ET 753 DG	FIAT SEDICI	7.151,73 €
222	EY00769	MOTOCICLO GUZZI	9.072,90 €
223	EY00770	MOTOCICLO GUZZI	9.958,50 €
224	FB 962 BL	AUTOCARRO RENAULT	6.196,50 €
225	FE 806TM	CITROEN JUMPER FURGONE	7.848,90 €
226	FN 718 HE	SUBARU SJ SJD 0C0	17.212,50 €
227	FN 719 HE	SUBARU SJ SJD 0C0	17.212,50 €
228	FY301XY	NISSAN QASHQAI	15.300,00 €
229	FY874FY	WOLKSWAGEN TIGUAN	24.097,50 €
230	FZ076XJ	MITSUBISHI L 200	16.868,25 €
231	FZ077XJ	MITSUBISHI L 200	16.868,25 €
232	FZ078XJ	MITSUBISHI L 200	16.868,25 €
233	FZ079XJ	MITSUBISHI L 200	16.868,25 €
234	FZ080XJ	MITSUBISHI L 200	16.868,25 €
235	GA547EM	JEEP	32.703,75 €
236	GA548EM	JEEP	38.058,75 €
237	GA549EM	NISSAN	21.649,50 €
238	GA550EM	NISSAN	21.649,50 €
239	GF072CW	VOLKSWAGEN TIGUAN	41.850,00 €
240	GF073CW	VOLKSWAGEN TIGUAN	41.850,00 €
241	GF391VD	JEEP RENEGADE	20.015,42 €
242	GG153FF	MITSUBISHI	28.799,44 €
243	GJ500TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
244	GJ501TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
245	GJ502TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
246	GJ503TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
247	GJ504TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
248	GJ505TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
249	GJ506TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
250	GJ507TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
251	GJ508TB	FIAT PANDA	9.473,13 €
252	GL208ME	ALFA ROMEO STELVIO	49.500,00 €
253	GL236LC	FIAT PANDA	20.520,00 €
254	GL776MH	FIAT PANDA	17.100,00 €

255	PE 014597	MOTOAGRICOLA VALPADANA	1.148,57 €
256	PE 014598	MOTOAGRICOLA BERTOLINI	712,28 €
257	PE 014600	TRATTRICE AGRICOLA CING. MASSEY FERGUSON TL 21 CLFMF244CLF	810,00 €
258	PE014599	TRATTRICE AGRICOLA GOMM. SLH SAME SOLARIS 35 DT	810,00 €
259	TE 017661	TRATTRICE AGRICOLA GOM. GOLDONI TR4	810,00 €
260	XA215CP	TORRE FARO	
261	XA852ML	MOTOPOMPA	
262	XA853ML	MOTOPOMPA	
263	XA854ML	MOTOPOMPA	
264	XA855ML	MOTOPOMPA	
265	XA856ML	MOTOPOMPA	
266	XA857ML	MOTOPOMPA	
267	XA858ML	MOTOPOMPA	
268	XA859ML	MOTOPOMPA	
269	XA959CN	IDROVORA	
270	XA960CN	IDROVORA	
271	XA961CN	IDROVORA	
272	XA962CN	IDROVORA	
273	XA963CN	IDROVORA	
274	XA964CN	IDROVORA	
275	XA965CN	IDROVORA	
276	XA966CN	IDROVORA	
277	ZA 283 FP	LAND ROVER DEFENDER	983,97 €
278	ZA 285 FP	LAND ROVER DEFENDER	983,97 €
279	ZA 304 FP	LAND ROVER DEFENDER	983,97 €
280	ZA 365 XK	LAND ROVER DEFENDER	983,97 €
281	ZA 388 YM	LAND ROVER LD BS	19.897,65 €
282	ZA 958 GA	LAND CRUISER	2.032,27 €
283	ZA 967 SX	MITSUBISHI	1.553,52 €
284	GP154GE	VOLVO XC60	€ 69.000,00
285	GP189GE	AUDI Q3	€ 60.900,00
286	XA664WG	ELLEBI	
287	XA665WG	ELLEBI	
288	XA699WG	ELLEBI	
289	GS450GK	FIAT PANDA FIREFLY S&S HYBRID	€ 16.874,00
290	GR004ZA	SUZUKI JIMNY	€ 21.311,00
291	GR005ZA	SUZUKI JIMNY	€ 21.311,00